



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1019/2017

UDIENZA DEL

11/06/2018 ore 14:30

N°

1412/18

PRONUNCIATA IL:

11 GIU. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 SET. 2018

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZION
(Vincenzo Gioianni)

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GIUSTA | MAURIZIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MINA | MARIA FRANCA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAPUTO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1019/2017
depositato il 11/08/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 15/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di NOVARA
contro:

difeso da:

GODIO RICCARDO
STUDIO GODIO & GIUDETTI
VIALE MARAZZA N.30 28021 BORGOMANERO

e da

GUIDETTI PAOLO
STUDIO GODIO & GUIDETTI
VIALE MARAZZA 30 28021 BORGOMANERO

e da

MANNI CLAUDIO
STUDIO GODIO & GUIDETTI
VIALE MARAZZA 30 28021 BORGOMANERO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

Atti impugnati:



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1019/2017

UDIENZA DEL

11/06/2018 ore 14:30

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601043/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601043/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601043/2015 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601043/2015 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601043/2015 IRAP 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601085/2015 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601085/2015 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601085/2015 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601085/2015 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010601085/2015 IRAP 2011



CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l'Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Torino riformare la sentenza e confermare la piena validità dell'avviso di accertamento per l'anno 2011; con il favore delle spese di lite .

CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA:

Chiede che codesta Commissione Tributaria Regionale confermi in toto la sentenza appellata dall'Ufficio, in relazione all'esclusione della contestata attività imprenditoriale; con il favore delle spese di giudizio, da quantificarsi secondo la misura richieste dell'Ufficio.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara ricorse in appello per la riforma della sentenza n. 15/02/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara, depositata in segreteria il 31 gennaio 2017.

Narrò che l'Ufficio aveva emesso gli avvisi di accertamento oggetto della presente causa a seguito dell'indagine finanziaria espletata sui conti di deposito bancario di spettanza del signor _____, dai quali risultavano movimenti di accredito/prelievo, che venivano recuperati a reddito e conseguentemente a tassazione. Poiché il contribuente giustificava gli introiti contestati con la vendita di opere d'arte di sua proprietà, per l'importo di Euro 29.500,00, quanto all'anno 2010 e 31.200,00 per l'anno 2011, l'Ufficio qualificava tali cessioni alla stregua di esercizio di attività commerciale, con conseguente ulteriore ripresa a tassazione degli imponibili, a fini iva e Irap.

Censurò la sentenza che aveva accolto il ricorso del signor Marucco asserendone l'insufficiente motivazione in relazione all'esclusione della sussistenza dell'esercizio dell'attività commerciale.

Richiamò l'art.55 del TUIR nonché l'art. 4 Dpr 633/72 , che supporterebbero la tesi dell'Ufficio volta a sostenere la ricorrenza nel caso in specie dell'attività d'impresa svolta dal signor _____, nel campo della compra-vendita di opere d'arte, senza necessità di dover dimostrare che tale attività si fosse svolta con la predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale.

Sostenne che solo gli atti isolati di produzione di beni o commercio esulerebbero dall'attività di impresa, senza che si potesse escludere la qualità di imprenditore nel soggetto che svolgesse un'attività destinata a protrarsi per una durata apprezzabile.

Osservò che nel periodo interessato dagli accertamenti oggetto di causa ed in quello relativo agli anni 2006-2009 l'appellante ebbe a ricavare per intercorse cessioni di opere d'arte l'ingente somma di Euro 628.880,00, conseguente a numerose cessioni. La competenza del medesimo in materia, documentata dalla frequentazione di mostre e gallerie d'arte, e la reiterazione delle cessioni dimostravano la ricorrenza delle principali caratteristiche dello svolgimento dell'attività imprenditoriale-continuità, abitualità e professionalità- condizioni sufficienti per giustificare la ripresa a tassazione dei relativi proventi.

Escluse, quindi che ricorresse nel caso in specie la mera dismissione di opere d'arte, erroneamente ritenuta dai primi giudici, che non tennero conto delle predette risultanze di causa.

Evidenziò l'errore di ultra petizione in cui era incorsa la Commissione annullando gli accertamenti anche nella parte relativa ai maggiori redditi da fabbricati, mai impugnata dal contribuente. Ne chiese, quantomeno, la riforma sul punto.

Si costituì il contribuente che ribadì le difese svolte in primo grado a sostegno della correttezza della sentenza impugnata.

Eccepì di non aver mai svolto attività commerciale, tantomeno a scopo di lucro, ma le vendite di opere d'arte erano da riconnettersi alla volontà di dismettere il proprio patrimonio artistico. Si trattava, quindi di vendite di opere d'arte da parte di privati collezionisti non tassabili.

Escluse la rilevanza della giurisprudenza citata non pertinente al caso in specie.

Sostenne di aver acquisito, sino al 2005/2006, opere d'arte con intento non speculativo, ma di collezionismo e di esser stato costretto a dismettere la propria collezione per le vicende giudiziarie in cui venne coinvolto che ne travolsero l'immagine, con danni irreparabili, proprio nel periodo in cui secondo l'Ufficio egli avrebbe iniziato la carriera imprenditoriale.

Aggiunse che la dismissione delle opere era avvenuta perlopiù nei confronti di conoscenti e di case d'aste professionali.

Eccepi che mai aveva messo in atto un'organizzazione imprenditoriale volta alla vendita delle opere d'arte, raccolte nel corso di 40 anni, come dimostra anche l'assenza di riscontro da parte dell'Ufficio dello svolgimento di attività di acquisto di opere d'arte.

Osservò che lo svolgimento di attività commerciale era stato escluso anche dalle altre sentenze di merito della CTP di Novara in relazione alle altre annualità. Allegò altresì alcune decisioni di merito su casi analoghi, risolti alla stregua dei principi invocati dal contribuente.

Ribadì la rilevanza dell'assenza di un'organizzazione con coinvolgimento di risorse umane e mezzi materiali, ampiamente riscontrabile nel caso in specie.

Citò giurisprudenza del Supremo Collegio volta a distinguere le attività amatoriali da quelle imprenditoriali.

All'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2018, dopo la relazione del relatore, esaurita la discussione, la Commissione, ritiratasi in Camera di Consiglio decise la causa.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello è infondato in relazione alla ripresa relativa alla supposta attività commerciale e deve essere respinto. Può essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, limitatamente ai redditi da fabbricati.

L'Ufficio ha ritenuto la ricorrenza dell'esercizio dell'attività commerciale da parte del signor _____, in base ai soli introiti dal medesimo dichiarati come conseguiti con le vendite delle proprie opere d'arte.

Tale circostanza non è idonea a dimostrare la sussistenza, nel caso in specie, dello svolgimento professionale di un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi.

Ed invero un conto è la dismissione di opere d'arte, nel caso in specie avvenuta in modo massiccio molto tempo dopo le relative acquisizioni, da parte del collezionista proprietario, altra cosa è lo svolgimento di un'attività imprenditoriale

nell'ambito della compravendita di opere d'arte. La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell'attività d'impresa.

L'Ufficio si appunta alla pretesa sufficienza del riscontro dell'abitudine e professionalità che avrebbero connotato la condotta posta in essere dal Marucco e oggetto di ripresa a tassazione, ma non produce elementi distintivi idonei a collocare abitudine e professionalità nel preteso ambito commerciale. E' infatti meramente normale che un collezionista acquisti e venda opere d'arte allo scopo di arricchire la propria collezione. Ma la dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l'esperienza via via accumulata in materia artistica, non integrano la ripetizione di atti di commercio tipica dell'esercente professionale di un'attività imprenditoriale.

Nell'assenza di riscontri sulle modalità di acquisto delle opere d'arte, idonei a dimostrare la creazione di un circuito commerciale, emerge che il Marucco mai si servì di collaboratori né di altri mezzi, ma rivolse le proprie energie alla mera condivisione della propria esperienza culturale.

A fronte di siffatte carenze sul piano della motivazione dell'accertamento, il contribuente, invece, ha dimostrato, in positivo, che la propria professionalità fu dispiegata in ambito meramente culturale e che gli acquisti erano avvenuti, in un'ottica amatoriale, nel corso di un quarantennio, mentre le vendite erano state fatte nell'ottica della dismissione del proprio preesistente patrimonio, accumulato negli anni. Lo stesso diede plausibile dimostrazione delle ragioni, documentate in atti, che lo indussero alla dismissione del proprio patrimonio artistico.

Deve pertanto condividersi la sentenza impugnata che ha escluso la ricorrenza dell'attività commerciale, non risultando provato che la dismissione del patrimonio artistico da parte del contribuente avesse natura commerciale.

Lo stesso contribuente ha dichiarato di prestare acquiescenza ai rilievi relativi al maggior reddito da fabbricati, pertanto, sul punto, l'accertamento deve essere confermato, con conseguente parziale riforma della decisione, che aveva accolto il ricorso annullando per intero gli accertamenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa alla luce della peculiarità della vicenda e della mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità e della non univoca giurisprudenza di merito, scarsamente aderente al particolare caso.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
del PIEMONTE
Sezione III

visti gli artt. 61 e 35 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Rigetta l'appello dell'Ufficio

e

conferma parzialmente l'avviso di accertamento limitatamente al maggior reddito da fabbricati.

Spese compensate.

Così deciso in Torino, all'11 giugno 2018

IL RELATORE

Avv. Maria Franca Mina

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizia Giusta

Maurizia Giusta